

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, appello

Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'[art. 113, comma 2](#), sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.

NDR: si veda, di recente, lo schema [Equità e valutazione equitativa: giurisprudenza e prospettive di riforma](#)

## Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 13.3.2017, n. 6387

...omissis...

Con il primo ed il secondo motivo del ricorso principale il B. si duole per gli effetti dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, della violazione, nell'ordine, dell'art. 111 Cost. e art. 91 c.p.c., art. 92 c.p.c., comma 2 e art. 93 cod. proc. civ. attesa la totale insussistenza di motivazione in ordine alla statuizione con

la quale il Tribunale di Roma ha deciso la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio "nonostante l'esito vittorioso della lite per il produttore appellante" (primo motivo) e malgrado l'art. 92 "richiede espressamente la motivazione delle ragioni per le quali viene disposta la compensazione" (secondo motivo).

Entrambi i motivi sono infondati.

Insussistente è per vero la lamentata violazione del principio di soccombenza che il ricorrente deduce con il primo motivo, in quanto la disposizione recata dall'art. 91 c.p.c., comma 1, giusta la quale "il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte", costituisce, secondo l'insegnamento di questa Corte "un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antiggiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo" (Cass., Sez. 6-L, 30/03/2011, n. 7303; Cass., Sez. L, 27/09/2004, n. 19343; Cass., Sez. L, 16/05/2003, n. 7716), di talché, essendo detta regola posta a presidio del principio secondo cui "la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata neppure parzialmente al pagamento delle spese di giudizio" (Cass., Sez. 2, 13/02/2006, n. 3803), il sindacato esperibile in sede di legittimità è volto unicamente ad accertare che non risulti violato questo principio ed esula quindi da esso, rientrando per contro "nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite" (Cass., Sez. 5, 6/10/2011, n. 20457), e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi che il giudice di merito ha l'obbligo di indicare esplicitamente in motivazione.

Obbligo a cui il decidente di seconde cure si qui è puntualmente attenuto - e ciò a confutazione del secondo motivo di ricorso - appellandosi alla "novità delle questioni trattate", con ciò intendendo assolvere l'obbligo motivazionale di cui all'art. 92 c.p.c., comma 2, richiamando implicitamente la motivazione esibita per la decisione di merito, rispetto alla quale, essendo risultato vittorioso, il ricorrente non accampa ovviamente alcuna ragione di lagnanza motivazionale.

Con il primo motivo del ricorso incidentale sssss l'impugnata decisione deducendone a mente dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità per violazione dell'art. 113 cod. proc. civ., atteso che nella propria comparsa di costituzione avanti al giudice d'appello essa Agenzia aveva eccepito l'inammissibilità del gravame, posto che oggetto di esso, avuto riguardo al valore della lite, "è una sentenza resa secondo equità", sicché si rende in tal modo applicabile la preclusione dell'art. 339 c.p.c., comma 3, vero che nell'atto di appello l'impugnante non aveva censurato alcuna violazione di norme costituzionali o processuali.

Il motivo è infondato.

Non è invero revocabile in dubbio, alla stregua del positivo dettato dell'art. 339 c.p.c., comma 3, nel testo risultante dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 1, - che ha inteso recepire le indicazioni di Corte cost., sent. n. 204 del 2004 - secondo cui "le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione

delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia" - e come del resto questa Corte ha già incidentalmente statuito in relazione ad una vicenda non diversa da quella qui in esame (cfr. Cass., Sez. 1, 27/02/2014, n. 4763) - che, venendo qui in discussione le modalità con cui sss dei provvedimenti adottati dalle Autorità comunitarie di riduzione dei finanziamenti concessi all'Italia a beneficio dei produttori olivicoli ai sensi dei Reg. 136/66 e 2261/84, aveva dato corso alle procedure di recupero degli aiuti erogati in eccesso rispetto al sss la materia del contendere afferendo alla violazione di norme comunitarie ricada a pieno titolo nell'ambito previsionale del citato art. 339 cod. proc. civ. onde risultando perciò la sentenza, pur pronunciata dal giudice di pace secondo equità, pienamente appellabile, rettamente il giudice di secondo grado si è astenuto dal rilevare la preclusione oggi nuovamente eccepita dall'avvocatura erariale.

Con il secondo ed il terzo motivo del proprio ricorso l'Assssa censura il deliberato d'appello ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell'art. 5 Reg CE 136/66, in quanto, rispetto alla statuizione adottata dal decidente, l'interpretazione erariale della norma, intesa ad un recupero pro quota dei contributi erogati indebitamente "è sicuramente più conforme alla normativa comunitaria" e raggiunge lo scopo di riequilibrare la situazione di fatto alterata dall'errore procedurale (secondo motivo); ed ancora ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ragione della contraddittorietà in cui sarebbe incorso il decidente "nell'affermare una distinzione netta tra aiuti legittimi ed aiuti illegittimi" ed in pari tempo affermare "l'esigenza di un criterio certo per la riduzione proporzionale degli aiuti pro quota".

Anche i rassegnati motivi di ricorso si rivelano infondati.

Come ha rilevato il Tribunale, l'Assssa nella specie proceduto ad un riallineamento della produzione italiana determinata a livello comunitario a quella complessivamente ammessa al beneficio adottando un criterio contabile di riduzione proporzionale dell'aiuto riconosciuto che ha interessato sia i produttori la cui produzione era stata considerata ai fini della quantificazione della produzione effettiva, ed in quanto tale debitamente controllata e comunicata all'Autorità comunitaria al momento della fissazione dell'aiuto, che i produttori non considerati ai fini della quantificazione della produzione effettiva non essendo stati i quantitativi da essi prodotti fatti oggetto del controllo alla scadenza dei termini previsti per la comunicazione, operando tanto nei confronti degli uni quanto nei confronti degli altri ad una riduzione proporzionale e quindi ad un recupero pro quota degli aiuti erogati successivamente. Ancorché possa credersi che nell'agire in questo modo l'Agenzia sia stata animata da intenti senz'altro commendevoli - come essa adduce allegando che il criterio adottato soddisfa le finalità perseguite dalla normativa di aiuto intesa a migliorare la condizione reddituale dei produttori olivicoli - non crede tuttavia il collegio che le ragioni di equità, qui invocate a temperamento di una discrezionalità altrimenti senza vincoli, si sposino pure con quelle della giustizia. Ed invero una riduzione generalizzata delle contribuzioni, come quella attuata nello specifico dall'Agenzia, avrebbe potuto trovare giustificazione solo se la produzione effettiva controllata avesse superato il ssssss; solo in tal caso infatti l'Agenzia, verificandosi uno splafonamento rispetto ai quantitativi di prodotto massimamente beneficiari

effettivamente accertati, sarebbe stata legittimata ad estendere l'azione di recupero anche ai produttori i cui quantitativi erano già stati accertati e che legittimamente erano stati perciò ammessi a godere della provvidenza. Ma poiché di ciò l'Agenzia non ha offerto nessuna prova, l'errore da essa compiuto nel non provvedere a controllare e a comunicare per tempo tutte le domande pervenute non può risolversi in danno di quei produttori i cui quantitativi, come nel caso del ssss stati controllati e che in ragione vantavano un pieno diritto all'erogazione dell'aiuto. Non è perciò minimamente censurabile la conclusione a cui è giunto il giudice d'appello nello stigmatizzare l'ingiusto operato ssssss

La decisione impugnata non è peraltro censurabile neppure sotto il denunciato profilo motivazionale, poiché, una volta ricordato che "il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi che sorregge il decisum adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorché, dalla lettura della sentenza, non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice" (Cass., Sez. U., 22/10/2010, n. 25984), la contraddizione eccepita è del tutto inesistente, giacché, lungi dal compromettere l'intelligibilità del percorso decisionale, le proposizioni asseritamente in conflitto danno vita ad un discorso pienamente coerente dove la distinzione tra aiuti legittimi ed illegittimi è la premessa logica che consente poi al Tribunale di rivendicare l'adozione di un criterio di riduzione delle quote certo e controllabile rispettoso tuttavia di tale realtà.

Dunque, anche sotto questo aspetto la decisione impugnata si rivela immune da censure.

I ricorsi di entrambe le parti vanno dunque respinti.

Le spese in ragione di ciò possono essere compensate per un terzo ponendo la differenza a carico dell'AGEA.

pqm

Respinge i ricorsi di entrambe le parti, compensa le spese del giudizio di legittimità in ragione di un terzo e pone a carico della parte ricorrente incidentale la differenza che liquida in Euro 900,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.